



Publicato il 14/07/2023

N. 00382 2023 REG.PROV.CAU.

N. 00722/2023 REG.RIC.

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 722 del 2023, proposto da Cigliola Giovanni, Casiello Maria, Raffo Carlo, Fischetti Francesca, Todaro Fabrizio, D'Errico Francesco, Albano Giovanni, Sacco Daniele, Altamura Emanuele, Brunetti Luigia, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Natri e Maria Casiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministero in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Logrieco Francesco, Lattarulo Angelo e D'Arcangelo Paolo Gerardo, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

De Franco Adriano, Donvito Paola Antonia, Di Maggio Vincenzo, Orlando Rosario, Coletta Eleonora, Di Stefano Stefania, Comegna Sebastiano e Macri Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Lucia Venneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, anche con decreto monocratico inaudita altera parte,

del decreto del Ministro della Giustizia del 03 luglio 2023 trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto con nota n. m_dg.DAG.04/07/2023.0140674.U del 4 luglio 2023, recante lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto e la nomina dell'avv. Francesco LOGRIECO del Foro di Trani quale Commissario Straordinario dell'Ordine di Taranto;

- della delibera adottata dal Consiglio Nazionale Forense in data 23 giugno 2023, con cui è stato proposto al Ministro della Giustizia il Commissariamento dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti e depositato in data 12 Luglio 2023, alle ore 13,49;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'atto di intervento spiegato ad opponendum;

Visto il decreto presidenziale monocratico interlocutorio n. 367 del 13 Luglio 2023;

Sentite, informalmente, le parti in causa comparse dinanzi a questo Presidente in data 14 Luglio 2023, ai sensi dell'art. 56 comma 2 ultimo capoverso c.p.a.;



Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso avverso i provvedimenti impugnati, incentrate sull'eccesso di potere per la palese erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto (effettivamente) esistenti al momento dell'adozione del decreto ministeriale gravato, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione e sulla perpetrata violazione della procedura prevista dalla legge per lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e per il Commissariamento dello stesso (art. 33 comma 2 della Legge n. 247/2012), anche per la carenza della prescritta (necessaria) previa diffida. Ritenuto, altresì, sussistente l'allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza anche di natura professionale, ambientale e morale per i ricorrenti (che agiscono in giudizio in qualità di Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Taranto e di Consiglieri dell'Ordine decaduti dalla carica in forza del D.M. impugnato), tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (6 Settembre 2023).

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, sospende provvisoriamente l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del 6 Settembre 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce il giorno 14 luglio 2023.

Il Presidente

IL SEGRETARIO

Io sottoscritta avv. Maria Casiello, ai sensi di Legge, attesto che il qui riprodotto provvedimento del Presidente della III Sezione del T.A.R di Lecce è conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico r.g. 722/2023 del Tar Lecce. Taranto, li 15.7.23